SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto» **(631)**, d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5, 7 e *passim*
ALIVERTI *(DC), relatore alla Commissione* .. 7
FELICETTI *(PCI)* 2, 5
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5, 8
SAPORITO *(DC)* 5
VETTORI *(DC)* 6

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto» (631), d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci», d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione interrotta il 24 maggio.

FELICETTI. Signor Presidente, con questo disegno di legge che perviene dalla Camera dei deputati, stiamo determinando una modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, la cui finalità era quella di unificare le norme e gli usi riguardanti la vendita delle merci, ma tra i cui obiettivi rientrava anche quello di avvicinare l'Italia al resto dell'Europa, soprattutto nel rapporto tra esercenti e consumatori, nella trasparenza del processo di formazione del prezzo e nella salvaguardia delle posizioni acquisite nelle esportazioni, specialmente verso la Comunità economica europea. La realizzazione della legge n. 441 che modificava le abitudini di vendita e recuperava il sistema di vendita a tara-merce, prevedendo l'obbligo di vendere a peso netto o a collo, ha rappresentato, oltre che una nota positiva, anche una semplificazione nella pratica commerciale e nella tecnica di manipolazione delle merci.

Anche se la legge ha subito diverse modificazioni nel corso degli anni, soprattutto in riferimento alle esigenze dei produttori, l'iniziale spirito della normativa non è stato intaccato, pur incontrando notevoli difficoltà nell'attuazione, particolarmente in vaste aree dell'Italia meridionale non sufficientemente attrezzate dal punto di vista delle strutture all'ingrosso.

L'attuazione della legge – sulla quale abbiamo già espresso la nostra opinione favorevole – si è resa difficile anche in seguito alla esistenza di diverse definizioni di vendita all'ingrosso e in relazione a una non chiara indicazione delle competenze e delle modalità dei controlli. Il problema che si è maggiormente trascinato nel tempo è stato quello della definizione delle caratteristiche degli imballaggi alimentari, che ha trovato una certa soluzione in un decreto ministeriale che determina gli obblighi da rispettare e risolve anche alcuni problemi annosi quale, per esempio, quello degli imballaggi specifici; il decreto stabilisce inoltre una certa gradualità nella attuazione dei nuovi imballaggi, in modo da permettere all'industria degli imballaggi di riconvertirsi, attuando nuove linee di produzione, e stabilisce infine la istituzione di una

commissione presso il Ministero dell'industria per le quotazioni dell'imballaggio.

È purtroppo noto che la mancanza di un serio ordinamento del settore, e di indicazioni omogenee nei controlli, ha fino ad oggi provocato serie disfunzioni sul territorio nazionale, determinando conseguenze certamente non positive: tra queste, per esempio, la non sempre fedele indicazione degli scostamenti sugli imballaggi e la scarsa rilevanza delle indicazioni fornite dalle etichette poste sugli imballaggi stessi.

Si deve anche notare che i controlli sono stati effettuati in pochissimi mercati e soprattutto nessun controllo è stato svolto nelle aree adiacenti i mercati. In seguito ad un noto stato di tensione, particolarmente preoccupante in alcune zone tra le quali la Campania, verificatosi tra agricoltori e grossisti, ed anche in conseguenza delle modificazioni legislative e delle varie interpretazioni autentiche della legge, si sono in questo periodo manifestati degli effetti negativi che si possono così sintetizzare: dequalificazione degli imballaggi e della presentazione del prodotto, appesantimento del contenzioso delle transazioni, aumento dei fenomeni di coppatura ed evasione degli scostamenti.

Mi sembra necessario, al fine di evitare il perdurare dell'applicazione solo parziale della legge, la determinazione di una funzione più pregnante del Ministero dell'industria nella gestione della legge stessa. Per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 171 del 1983, ci sembra giusto rilevare che il primo comma dell'articolo 1 ribadisce che il concetto del pagamento del corrispettivo per l'imballaggio è già inserito nella legge n. 441; esso poteva essere recuperato dal prezzo di vendita nella libera contrattazione ed in ogni caso l'inattuazione della legge deriva da una polemica, sollevata da diverso tempo, tra produttori e grossisti e che tende a risolversi solo in presenza di taciti accordi tra le parti. È perciò necessario che tutte le modifiche e le integrazioni che potranno essere apportate alla legge n. 441, ed alle sue successive modificazioni, si prefiggano il preciso obiettivo della trasparenza del prezzo e nel contempo riescano a coinvolgere tutti i soggetti interessati.

Credo che non dobbiamo farci troppe illusioni sulla possibilità di superare con questo disegno di legge tutte le tensioni che si sono determinate nel settore e che hanno origini strutturali; riteniamo tuttavia positiva la ricerca di una soluzione al problema dell'imballaggio che, senza essere l'elemento centrale delle tensioni esistenti, può rappresentare un passo in avanti positivo, benchè non veda unitariamente concordi le parti sul modo di attuazione. Si determinerà probabilmente l'apertura di un nuovo fronte contrattuale e si determineranno delle complicazioni nel rapporto di commissione, nella determinazione dell'IVA per quanto riguarda le merci e per quanto riguarda viceversa gli imballaggi.

Nonostante tutto, siamo del parere che il provvedimento debba proseguire il suo *iter* e riteniamo che, discutendosi di un problema di così grande rilevanza, che investe soprattutto il funzionamento dei mercati all'ingosso, si possa giungere finalmente alla definizione di quella legge-quadro sulla intermediazione commerciale rispetto alla quale, nel corso della precedente legislatura, proprio in questa

Commissione attraverso l'attività di un comitato ristretto eravamo pervenuti, onorevole sottosegretario, quasi alla definizione completa del provvedimento e della normativa.

Sappiamo che il Governo ha presentato un provvedimento specifico che dovrebbe costituire lo stralcio della legge-quadro sul commercio e dovrebbe riguardare il settore dei mercati all'ingrosso. Esprimiamo il nostro disaccordo contro la logica oggi prevalente nel Ministero dell'industria, rimanendo fedeli all'impostazione su cui avevamo lavorato e che forniva indirizzi e certezze al complesso e variegato mondo del commercio italiano.

Cogliamo l'occasione per insistere sull'opportunità di riprendere i lavori al punto in cui li avevamo interrotti per giungere alla definizione del provvedimento al nostro esame.

Relativamente alla questione specifica della proposta di legge, concordiamo tutti con le perplessità che ho cercato di elencare durante il mio intervento.

Concludo presentando il seguente ordine del giorno che, insieme con i colleghi Consoli e Margheri, sottopongo all'attenzione della Commissione:

«La 10ª Commissione del Senato,

per evitare l'apertura di un nuovo fronte contrattuale, all'interno dei mercati, ritiene necessario che venga con urgenza istituita la commissione prevista dal decreto ministeriale 13 gennaio 1984 (norme di esecuzione della legge n. 441 del 1981) per stabilire le quotazioni del prezzo degli imballaggi.

La 10ª Commissione permanente del Senato, inoltre, sottolineate le difficoltà nell'attuazione della legge in una parte del paese, provocata dall'inadeguato coordinamento nei controlli con la conseguenza di una dequalificazione degli imballaggi e un appesantimento delle transazioni;

al fine di evitare che perduri una situazione di confusione nei mercati e negli addetti ai controlli,

impegna il Governo:

a convocare urgentemente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un incontro fra direttori di mercati e forze economiche e sociali interessate, per concordare interventi comuni per una attuazione seria e veloce della legge;

a promuovere un interessamento delle Regioni, degli enti locali e degli enti gestori al fine di consentire una esatta e periodica rilevazione dello stato di attuazione della legge;

ad operare affinchè siano strutturate in modo più efficiente le direzioni dei mercati, realizzando nel contempo un più ristretto collegamento di tali direzioni con tutte le forze pubbliche autorizzate ad effettuare i vari controlli di competenza (guardia di finanza, polizia annonaria, eccetera).

La 10ª Commissione permanente del Senato, infine, impegna il Governo affinchè vi sia, con una normativa sulla standardizzazione degli imballaggi, una soluzione definitiva del problema della tara merce. È comunque necessaria una veloce formulazione del piano di intermediazione commerciale per i mercati all'ingrosso con un confronto sulla

proposta di riforma in una prospettiva di migliore efficienza e di razionalizzazione delle strutture all'ingrosso e della rete distributiva al dettaglio.

(0/631/1/10) CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI

SAPORITO. Il secondo punto dell'ordine del giorno è volto ad impegnare il Governo a promuovere un interessamento delle Regioni, degli enti locali e degli enti gestori. Vorrei sapere se le Regioni hanno o meno una delega in questo settore. Ai fini di un equilibrato rapporto tra Stato e Regioni, è corretto usare l'espressione «promuovere l'interessamento delle Regioni».

Penso che si debba trovare una formula più rispettosa delle competenze delle Regioni e pertanto propongo di introdurre questa modifica: sostituire il secondo punto del dispositivo dell'ordine del giorno con il seguente: «a definire con le Regioni, nel rispetto delle loro competenze istituzionali nel settore, nonchè con gli enti locali e gli enti gestori iniziative dirette ad una esatta e periodica rilevazione dello stato di attuazione della legge».

FELICETTI. Accetto la modifica proposta dal senatore Saporito.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno nella sua formulazione definitiva:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

per evitare l'apertura di un nuovo fronte contrattuale, all'interno dei mercati, ritiene necessario che venga con urgenza istituita la commissione prevista dal decreto ministeriale 13 gennaio 1984 (norme di esecuzione della legge n. 441 del 1981) per stabilire le quotazioni del prezzo degli imballaggi.

La 10ª Commissione permanente del Senato, inoltre, sottolineate le difficoltà nell'attuazione della legge in una parte del paese, provocata dall'inadeguato coordinamento dei controlli con la conseguenza di una dequalificazione degli imballaggi e un appesantimento delle transazioni;

al fine di evitare che perduri una situazione di confusione nei mercati e negli addetti ai controlli,

impegna il Governo:

a convocare urgentemente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un incontro fra direttori di mercati e forze economiche e sociali interessate, per concordare interventi comuni per una attuazione seria e veloce della legge;

a definire con le Regioni, nel rispetto delle loro competenze istituzionali nel settore, nonchè con gli enti locali e gli enti gestori iniziative dirette a una esatta e periodica rilevazione dello stato di attuazione della legge;

a operare affinchè siano strutturate in modo più efficiente le direzioni dei mercati, realizzando al contempo un più stretto collegamento di tali direzioni con tutte le forze pubbliche autorizzate ad effettuare i vari controlli di competenza (guardia di finanza, polizia annonaria, eccetera).

La 10ª Commissione permanente del Senato, infine, impegna il Governo affinchè vi sia, con una normativa sulla standardizzazione degli imballaggi, una soluzione definitiva del problema della tara merce. È comunque necessaria una veloce formulazione del piano di intermediazione commerciale per i mercati all'ingrosso con un confronto sulla proposta di riforma in una prospettiva di migliore efficienza e di razionalizzazione delle strutture all'ingrosso e della rete distributiva al dettaglio».

(0/631/1/10) CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI

VETTORI. Anticipo una valutazione sul provvedimento riconoscendo prima di tutto la completezza della relazione del collega Aliverti per la storia del provvedimento, abbastanza sofferto per le implicazioni che comporta e per le difficoltà di applicazione. La sua applicazione infatti dovrà essere chiara e senza possibilità di prevaricazione di interessi dell'una o dell'altra parte che intervengono nei rapporti contrattuali.

È evidente che intenderemo proseguire verso la direzione europea: ognuno di noi conosce, per qualche visita compiuta in mercati, specialmente ortofrutticoli, quanto diversi siano gli imballaggi usati negli altri paesi.

Esistono da noi problemi di carattere tecnico e forse anche di carattere economico nell'utilizzo di imballaggi di tipo particolare, come per esempio il legno, il cui uso è necessario, ma le normative rendono tuttora difficile una regolamentazione unica per tutti i tipi di legno disponibili in Italia.

L'onorevole sottosegretario Sanese si è efficacemente occupato della vicenda proprio per l'apparente irrilevanza del problema degli spessori degli imballaggi di legno. Questo comporta anche un peso per gli imballaggi di legno e quindi una ulteriore tematica da affrontare per quanto concerne l'eventuale vendita a prezzo comprensivo tara per merce.

Temiamo che il disegno di legge al nostro esame non sia completo quanto meno nella definizione di tutti i rapporti che potranno insorgere anche in avvenire con imballaggi oggi non ancora collaudati, non ancora predeterminati.

Riteniamo che bisognerà attuare un tentativo, il più completo possibile, per poter tutelare il consumatore e contemporaneamente applicare nella pratica la legge sul peso netto. La tara infatti può essere variamente determinata agli effetti del prodotto finale perchè spesso potrebbe avere anche un costo unitario maggiore dello stesso prezzo all'origine.

Siamo partiti con gli imballaggi di carta, poi sono stati utilizzati il legno e la plastica ed ora, per alcune merci, si usano i cartoni anche per ragioni ecologiche. Tutto questo non elimina la possibilità di imballaggi di tipo particolare per la merce preconfezionata ed è assolutamente necessario raggiungere uno stadio di giustizia e di prezzo trasparente nei confronti del consumatore. Contemporaneamente bisognerà fornire il supporto giuridico ad una normativa che dovrebbe entrare negli usi e nelle consuetudini, anche per quanto concerne i trasferimenti dal produttore al commerciante.

Per tali ragioni aderiamo alla proposta del relatore che ha espresso parere favorevole al disegno di legge nel testo già votato dalla Camera dei deputati, nell'intento che il testo che oggi voteremo sia pubblicato quanto prima sulla *Gazzetta Ufficiale*: il disegno di legge al nostro esame rappresenta una normativa sperimentale ed imperfetta, ma proprio per questo perfettibile e rispondente alle richieste di eliminazione delle più macroscopiche contraddizioni esistenti nel settore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere alle considerazioni svolte nella relazione introduttiva, e vorrei ringraziare i senatori Felicetti e Vettori per i loro interventi che in qualche modo integrano la mia relazione. Prima di comunicare alla Commissione che qualche giorno fa la nona Commissione permanente del Senato ebbe ad esprimere parere favorevole, auspicando addirittura una sollecita conclusione del provvedimento, vorrei soffermarmi per qualche istante su alcune considerazioni sullo stato di attuazione della legge n. 441. L'ultima relazione sulla sua attuazione è stata comunicata alla Presidenza di questo ramo del Parlamento il 26 novembre 1983; se potevano ancora rimanere alcune perplessità in ordine all'approvazione del provvedimento in esame, credo che queste debbano cadere proprio sulla scorta dello stato conflittuale che emerge dalla relazione e che si sta per rimuovere.

Mentre si affermava infatti che la legge n. 171 aveva registrato un sostanziale fallimento, si verificavano altre rivendicazioni tra i produttori ortofrutticoli, che chiedevano di estendere a tutte le figure operanti nella vendita il diritto-dovere della cessione dell'imballaggio contro un corrispettivo distinto da quello del prodotto. Sembrerebbe in questo modo che noi abbiamo accolto soltanto le istanze dei produttori.

Dall'altra parte vi sono gli operatori commerciali che chiedono una modifica della legge in questione che sia orientata a considerare l'imballaggio come un costo di produzione. Come portatore di questa tesi si citava espressamente il sindacato nazionale degli esportatori ed importatori ortofrutticoli ed agrumari. Devo ricordare agli onorevoli senatori che si è svolta recentemente la 35ª assemblea annuale di questo sindacato. Vi è un passo della relazione in cui si dice testualmente: «Il problema degli imballaggi si ricollega a quello della legge n. 441 sulla vendita delle merci a peso netto. La completa desuetudine della legge n. 171, sua diretta applicazione per il settore ortofrutticolo, ha trovato sul mercato una serie di distorsioni il cui costo ammonta ormai a circa 840 miliardi l'anno.

«La necessità di una sua correzione è stata fermamente sottolineata dalla nostra organizzazione che ha sempre tenuto i contatti con le grandi organizzazioni agricole, anche al fine di interessare la più larga rosa di parlamentari per riuscire ad ottenere la presentazione della proposta di legge n. 924, approvata poi il 21 marzo del 1984 dalla Commissione industria della Camera in sede legislativa, ed ora all'esame del Senato. La sua approvazione verrebbe a sbloccare una grave *impasse* nella quale non è più possibile rimanere».

Se mancava ancora una riprova in ordine alla necessità di approvare la proposta di legge in esame, questa tesi ci è stata direttamente fornita da quel sindacato che era considerato il portatore della tesi contraria.

Per queste ragioni credo di dover confermare le conclusioni della mia relazione circa l'approvazione del disegno di legge in esame.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, senatori, devo dare atto al senatore Aliverti, relatore del provvedimento all'esame della Commissione, di avere illustrato con molta puntualità le ragioni che hanno spinto un gruppo di deputati a promuovere la proposta di legge oggi all'esame di questo ramo del Parlamento.

Il problema che attualmente stiamo discutendo è stato già affrontato con la legge n. 171 del 1983 ma, a causa delle difficoltà insite in esso, non siamo ancora giunti alla sua soluzione. Con il disegno di legge al nostro esame si tende ad estendere a tutti, e non soltanto ai produttori, l'obbligo di fatturare a parte gli imballaggi. Si riteneva infatti che tale prerogativa, riconosciuta ai produttori, fosse più che sufficiente per risolvere il problema; ma l'esperienza degli ultimi mesi ha dimostrato che questi ultimi si sono trovati in una situazione di maggiore disagio rispetto a tutti gli altri operatori del mercato.

Il Governo ha assunto, nei confronti di tale iniziativa parlamentare, un atteggiamento attento e consapevole, per le difficoltà di intervento in materia di mercati.

Avendo riconosciuta legittima l'esigenza affrontata e risolta, almeno in parte, con la legge n. 171 del 1983 ed anche l'istanza recepita nell'attuale disegno di legge, il Governo ha espresso parere favorevole nella speranza che all'interno dei mercati si crei la possibilità di conseguire un risultato idoneo, e con procedure non eccessivamente macchinose (infatti è già complesso il problema in sè, per cui l'IVA varia in misura diversa dal singolo prodotto all'imballaggio) e perchè si garantisca il consumatore (anche se questa è una fase intermedia nel passaggio dal produttore al consumatore finale).

Fatte salve le cose da me sottolineate, il Governo esprime parere positivo nei confronti del disegno di legge in esame.

Rispondendo in particolare al senatore Felicetti, vorrei rammentare che il Governo ha già approvato un disegno di legge-quadro sui mercati all'ingrosso. Come è stato evidenziato da alcuni senatori, la materia inerente i mercati all'ingrosso è affidata alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616; il Governo ha ritenuto e ritiene che un intervento specifico sulla materia, autonoma dalla rimanente problematica che affronta complessivamente il tema dell'aggiornamento della disciplina relativa all'intermediazione commerciale, sia più consono ed anche maggiormente rispettoso delle prerogative regionali.

Ad esempio alcune Regioni hanno già legiferato su questa materia ed esistono leggi regionali sui mercati all'ingrosso. Si tratta di promuovere una legge-quadro che definisce unicamente alcuni principi, del resto richiamati anche nell'ordine del giorno precedentemente ascoltato.

Ecco la scelta del Governo: un intervento *ad hoc* perchè la materia è del tutto diversa dal tema generale del commercio nel settore distributivo dell'intermediazione. Poichè è differente e quindi occorre procedere con interventi, questa ha anche un riferimento legislativo differente e quindi occorre procedere con interventi legislativi finalizzati. Ciò naturalmente non elimina l'esigenza di un testo unico nel momento in cui avremo aggiornato, dal punto di vista legislativo diversi settori.

Per completezza di esposizione vorrei informare che, in data odierna, è stato inviato ai Ministeri competenti il disegno di legge di aggiornamento della legislazione commerciale. Il Governo in tal modo mantiene fede all'impegno programmatico di presentare in Parlamento una propria iniziativa in questo campo la quale va considerata come complementare all'iniziativa relativa ai mercati all'ingrosso ed anche complementare alla terza iniziativa, in via di realizzazione, sulla trasparenza dei mercati, cioè l'osservatorio dei prezzi e forme ingannevoli di pubblicità. La terza iniziativa, tuttavia, deve ancora essere inviata, in via definitiva, al concerto poichè alcuni passaggi vanno raccordati con una direttiva che la Comunità economica europea dovrà votare prossimamente in un apposito Consiglio. Per tale ragione il terzo provvedimento appare leggermente in ritardo rispetto al previsto; in tal modo sarà possibile evitare rettifiche *a posteriori*.

Sono lieto di aver potuto fornire, con tempestività, ai componenti la Commissione tali notizie, sperando che anche questo provvedimento possa presto guadagnare le aule parlamentari affinchè ne sia avviato l'*iter* legislativo.

Riguardo all'ultima questione, posta dal senatore Vettori, colgo l'occasione per fornire una ulteriore informazione: il Governo, nel mese di gennaio, attraverso un decreto ministeriale, ha dato pratica attuazione alla legge n. 441 del 1981 per quel che riguarda la standardizzazione degli imballaggi, uno dei problemi più delicati e difficili da risolvere. Accennavo a ciò che ha detto il senatore Vettori proprio per far presente che il ritardo è dovuto all'esistenza dei molti tipi di imballaggio, per cui al Ministero si sono presentate delle difficoltà quasi insormontabili nel ridurre questi ultimi a poche tipologie.

Le difficoltà sono state altresì evidenti quando si è dovuto mettere mano al problema dello scostamento del peso; avevamo immaginato una soluzione soddisfacente per tutti, avendo acquisito i pareri favorevoli di tutte le associazioni, allorchè è emerso il problema – ricordato anche dal senatore Vettori – di un particolare tipo di legno utilizzato nella provincia di Trento che rientra nelle tipologie stabilite. Per questo motivo abbiamo già formalizzato un secondo decreto ministeriale che cerca di tener conto di questo particolare, che era sfuggito non solo al Ministero ma a tutte le associazioni di categoria.

Voglio concludere questa esposizione ricordando che è molto difficile intervenire in maniera costruttiva in questa materia. Con la norma della legge n. 441 stabiliamo una distinzione tra peso netto e prezzo e speriamo che questo ulteriore intervento ottenga quei risultati che i produttori si attendono e che gli operatori del mercato non contrastano (pur non ritenendoli risolutivi).

Per quel che riguarda l'ordine del giorno, al di là della forma che dovrebbe essere in parte rivista, mi sembra in effetti troppo impegnativo e costrittivo. Impegna infatti il Governo su alcune materie nelle quali sono già stati conseguiti dei risultati, e che in parte non attengono alla volontà del Governo stesso, ma a quella di altri livelli istituzionali.

Suggerirei pertanto ai presentatori di modificare il verbo che sostiene questo ordine del giorno con: «invita il Governo»; per il resto non ho sostanzialmente nulla da eccepire all'ordine del giorno, anche perchè alcune questioni da esso sollevate sono state già risolte. La commissione richiamata al primo comma dell'ordine del giorno è già stata convocata – e dato che si è riunita proprio oggi – è questa una informazione di primissima mano che posso qui fornire alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Consoli, Felicetti e Margheri, accolto dal Governo nella forma risultante dalle modifiche proposte dal senatore Saporito e dal suggerimento del rappresentante del Governo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, inserito con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, è sostituito dal seguente:

«La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.